



**FONDAZIONE**  
DI PIACENZA  
E VIGEVANO

**Regolamento**  
**sulla gestione del patrimonio finanziario**

## **1. Quadro di riferimento**

Il presente Regolamento sulla gestione del patrimonio finanziario (d'ora in avanti Regolamento) riporta le linee guida generali adottate dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano (d'ora in avanti Fondazione) al fine di conservare e valorizzare il proprio patrimonio mobiliare e finanziario e di consentire l'adempimento delle proprie finalità istituzionali così come, di volta in volta, definite nello Statuto della Fondazione e così come dettagliate, di volta in volta, nel Documento Programmatico Previsionale Triennale o Annuale.

Il Regolamento è stato redatto sulla base delle disposizioni di legge e di quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto il 22 aprile 2015 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'ACRI, in rappresentanza delle fondazioni bancarie (d'ora in avanti Protocollo).

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento aggiornano e sostituiscono, se in contrasto con quanto qui disciplinato, ogni altra precedente deliberazione assunta in merito alla politica di investimento delle risorse. In particolare il presente Regolamento aggiorna e sostituisce il previgente "Regolamento per la Gestione del Patrimonio" approvato dal Consiglio Generale il 24/01/2014.

Tutte le indicazioni contenute nel presente Regolamento devono essere interpretate ed applicate nel rispetto della legge e degli statuti, della sana e prudente gestione del patrimonio, della sua redditività e dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo statuto e, comunque, in modo che non contrastino con eventuali disposizioni emanate anche successivamente dal MEF ai sensi del Dlgs n. 153/1999.

Il presente Regolamento costituisce formale adeguamento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3 primo alinea del Protocollo: *"La gestione del patrimonio si svolge nel rispetto di procedure stabilite in un apposito regolamento."*

## **2. Obiettivi della politica di investimento**

La definizione degli obiettivi della gestione finanziaria risulta essenziale ai fini del coordinamento di tutte le attività di gestione. Attraverso la fissazione di tali obiettivi è possibile definire la coerenza di ogni singola parte della gestione e di ogni strumento finanziario rispetto all'orientamento della gestione finanziaria nel suo complesso.



**FONDAZIONE**  
DI PIACENZA  
E VIGEVANO

In primo luogo viene definito un orientamento complessivo della gestione secondo una asset allocation strategica avente una esposizione in strumenti di capitale non superiore al 30% dell'intero portafoglio finanziario di Fondazione. Tale limite non deve essere considerato in termini assoluti, quanto in relazione al posizionamento strategico della gestione; di conseguenza, possono essere ammessi superamenti di detto limite dovuti a situazioni di mercato oppure a fasi transitorie connesse alla riallocazione delle gestioni. Il Consiglio stabilisce le bande di oscillazione entro cui i singoli mandati di gestione, ove conferiti ed esistenti, possono ammettere una esposizione in titoli di capitale superiore al predetto limite. Da questa composizione sono inoltre esclusi gli strumenti aventi diretto riferimento alla componente "istituzionale" o "di sistema" a cui la Fondazione partecipa.

Per componente "istituzionale" si intende quella parte degli investimenti (in strumenti di debito o di capitale) la cui finalità non rientra nella politica di investimento volta in via esclusiva alla valorizzazione del patrimonio, ma risponde a un obiettivo connesso al presidio territoriale svolto dalla Fondazione, come ad esempio la partecipazione azionaria in Crédit Agricole Italia SpA o la sottoscrizione di obbligazioni a tassi concordati effettuata al fine di sostenere soggetti o progetti aventi caratteristiche di idoneità ad essere destinatari di una erogazione da parte della Fondazione.

Per componente "di sistema" si intende in senso stretto quella parte degli investimenti (in strumenti di debito o di capitale) effettuati nell'ambito di progetti di rilievo ultra territoriale o addirittura nazionale rivolti a, o a cui partecipano, una pluralità di Fondazioni Bancarie, come ad esempio la partecipazione azionaria in Cassa Depositi e Prestiti Spa e quella in Banca di Italia. La finalità di sistema deve essere implicita nell'obiettivo dell'oggetto dell'investimento; non costituisce pertanto un'operazione di sistema la semplice compartecipazione a operazioni di investimento su strumenti finanziari tradizionali, singoli titoli, OICR o veicoli speciali.

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento agli investimenti finanziari effettuati in modo diretto, determina e delibera la loro eventuale inclusione nella componente "istituzionale" o "di sistema".



**FONDAZIONE**  
DI PIACENZA  
E VIGEVANO

In conformità a quanto previsto all'articolo 2, comma 1 del citato Protocollo, laddove si dispone che *“L'impiego del patrimonio, finalizzato a generare la redditività necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali, richiede, tra l'altro, una fase di pianificazione strategica che definisce una politica di investimento e individua l'asset allocation”*, nel prosieguo si fornisce una indicazione dell'articolazione della gestione del patrimonio della Fondazione nelle sue diverse componenti.

Considerando l'attuale struttura degli investimenti le indicazioni presenti in questo Regolamento - così come ulteriormente specificate nell'ambito di eventuali atti o disciplinari operativi approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione Investimenti - devono pertanto essere interpretate come un obiettivo tendenziale triennale.

La definizione di limiti di investimento costituisce un'indicazione importante per impostare la politica di investimento complessiva della Fondazione, mentre la definizione degli obiettivi costituisce uno strumento indispensabile per comunicare l'impianto della gestione e i relativi risultati attesi a tutti gli stakeholder.

La Fondazione individua i seguenti obiettivi generali della gestione:

- ✓ preservare e, compatibilmente con l'adozione di un'adeguata politica di controllo del rischio, valorizzare nel tempo il valore reale del proprio capitale;
- ✓ ottenere flussi di cassa (cedole e dividendi) da utilizzare per creare la disponibilità finanziaria necessaria a soddisfare la propria attività istituzionale;
- ✓ stabilizzare nel tempo il livello delle risorse da destinare alle finalità istituzionali, attraverso opportune politiche di accantonamento;
- ✓ definire un collegamento funzionale con le finalità istituzionali, con particolare riferimento agli indirizzi tempo per tempo indicati dalla Fondazione stessa e, in particolare, con lo sviluppo del territorio.

Ogni anno il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione investimenti (d'ora in avanti Commissione), indica un obiettivo di rendimento compatibile con le indicazioni generali di questo Regolamento, con la situazione specifica dei mercati nonché con l'impianto generale degli investimenti già in essere e per i quali non si renda possibile

o opportuno, secondo una valutazione preliminare, un intervento teso alla modifica dell'impianto gestionale.

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Commissione e del Financial Risk Manager, monitorerà nel tempo l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi di rischio/rendimento fissati in modo da verificarne l'adeguatezza e la rispondenza ai risultati conseguiti. In caso di divergenza strutturale della gestione rispetto agli obiettivi, il Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, discuterà e deciderà eventuali interventi correttivi da apportare alla struttura dell'asset allocation strategica.

In ogni caso il Regolamento sulla gestione del patrimonio finanziario di Fondazione potrà essere rivisto ogni qualvolta si verificano cambiamenti strutturali dei mercati, modifiche nello scenario complessivo dei rischi, interventi normativi o, in assenza di queste condizioni, quando il Consiglio, sentita la Commissione, ritenga opportuno intervenire per modificare le linee di indirizzo degli investimenti.

### **3. Responsabilità della definizione della politica di investimento e del processo di attuazione della stessa**

La politica di investimento della Fondazione è strutturata nel rispetto delle disposizioni di legge, del Protocollo MEF-ACRI e dello Statuto vigente.

L'articolazione delle responsabilità rispetta, in linea tendenziale, un principio di specializzazione e di indipendenza dei ruoli in modo tale da garantire la massima efficienza del processo di gestione del patrimonio. In particolare, agli Organi della Fondazione competono le funzioni di indirizzo generale, di monitoraggio e controllo dell'andamento della gestione e di valutazione nel tempo della coerenza delle linee guida, mentre l'implementazione delle indicazioni generali viene delegata, sotto il pieno controllo e coordinamento di Fondazione, anche a mezzo delle proprie funzioni interne, a soggetti specializzati a cui è affidato il compito di tradurre in scelte operative concrete le politiche di investimento.

Il Collegio Sindacale vigila ed attesta che le attribuzioni di responsabilità vengono rispettate e i processi e le procedure siano adeguate alle finalità per le quali sono definite.

### **3.1. Il Consiglio Generale**

Al Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) dello Statuto della Fondazione spetta il compito di fornire "l'indicazione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti".

Il Consiglio Generale, sentito il Collegio Sindacale, verifica sulla base delle rendicontazioni del Consiglio di Amministrazione, se i risultati degli investimenti siano coerenti con i principi generali dello Statuto e del presente Regolamento.

### **3.2. Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione:

- ✓ formula la proposta del Regolamento sulla gestione del patrimonio finanziario di Fondazione, da sottoporre al Consiglio Generale, nonché le integrazioni o modifiche allo stesso;
- ✓ approva gli schemi di convenzione che disciplinano i mandati di gestione con i soggetti abilitati e le funzioni attribuite all'advisor per l'asset allocation, nel caso in cui Fondazione abbia conferito il relativo mandato;
- ✓ formula linee guida volte a disciplinare le modalità di identificazione dei piani di attuazione degli stessi, inclusi gli aspetti connessi alla sostenibilità sociale ed ambientale degli investimenti finanziari, nonché i relativi limiti e indicatori di rischio in conformità alle previsioni del presente regolamento;
- ✓ nell'ambito delle linee guida stabilite nel Regolamento sulla gestione del patrimonio finanziario di Fondazione o ulteriormente definite in conformità allo stesso, attua le singole scelte di investimento necessarie a raggiungere gli obiettivi fissati nel regolamento stesso o identifica i soggetti abilitati ai sensi di Legge cui conferire specifici mandati di gestione, avendo cura di verificare in modo comparativo le proposte d'investimento sottoposte alla sua attenzione;
- ✓ ai sensi del precedente articolo 2, sentita la Commissione Investimenti, indica un obiettivo di rendimento compatibile con le indicazioni generali del Regolamento stesso e con la situazione specifica dei mercati.

Il Consiglio di Amministrazione si avvale dei servizi di Financial Risk Manager e, se nominato di Advisor per l'asset allocation (Advisory finanziaria).

Il Consiglio di Amministrazione, organo al quale lo statuto attribuisce tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, quando lo ritiene opportuno o necessario e per lo più in caso di urgenza, può decidere e deliberare operazioni di investimento e disinvestimento finanziario, anche in assenza dell'acquisizione del parere consultivo della Commissione Investimenti.

Il Consiglio di Amministrazione illustra, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio Generale l'andamento della gestione.

### **3.3. La Commissione Investimenti**

La Commissione Investimenti, la quale ha esclusiva funzione consultiva, di norma rende a favore del Consiglio di Amministrazione il proprio parere consultivo sulle questioni attinenti la gestione del patrimonio finanziario di Fondazione.

La Commissione Investimenti, sempre con finalità consultive, svolge le attività istruttorie e di supporto inerenti i temi finanziari, riguardo i quali il Consiglio di Amministrazione assume le decisioni e deliberazioni che ritiene più opportune.

La Commissione Investimenti si occupa, inoltre:

- ✓ del monitoraggio dell'andamento della gestione (rischio e rendimento) e, conseguentemente alle risultanze di tale attività, formula eventuali proposte consultive di modifica o integrazione delle politiche di investimento;
- ✓ dell'esame di eventuali richieste e proposte formulate dai gestori delegati su cui esprime pareri motivati al Consiglio di Amministrazione;
- ✓ del supporto al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne le scelte inerenti la gestione diretta.

Nello svolgimento della propria attività la Commissione Investimenti si avvale dei servizi di Financial Risk Manager e, se nominato, dell'Advisor per l'asset allocation (Advisory finanziaria).

### **3.4. Il Direttore generale**

Il Direttore Generale, nei limiti e con le modalità stabilite dallo Statuto, dà attuazione alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo in materia di gestione finanziaria curandone l'esecuzione.

Fornisce assistenza al Consiglio di Amministrazione e alla Commissione Investimenti sulle suddette materie e, a tal fine, gestisce i rapporti con il Financial Risk Manager e, ove nominato, con l'Advisor per l'asset allocation formulando agli stessi, eventuali richieste di approfondimento su specifici argomenti.

### **3.5. Il Financial Risk Manager**

Il Financial Risk Manager deve possedere elevati requisiti di professionalità e competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico; lo stesso deve certificare a Fondazione sia l'assenza, anche indiretta, di possibili conflitti di interesse, sia la propria indipendenza, obiettività ed autonomia.

Il Financial Risk Manager si occupa del monitoraggio dei rischi e fornisce autonome valutazioni in ordine all'andamento della gestione delle risorse. Le modalità di interazione del Financial Risk Manager con gli Organi e le Funzioni della Fondazione sono disciplinate nei successivi paragrafi.

Il Financial risk manager supporta il Consiglio di Amministrazione, oltreché la Commissione investimenti nelle seguenti attività:

- ✓ assistenza alla definizione degli aspetti strutturali della gestione delle risorse in conformità alle previsioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione;
- ✓ assistenza al Consiglio di Amministrazione ed alla Commissione nella valutazione periodica dell'Asset Allocation Strategica generale e specifica dei singoli mandati di gestione con espresso riferimento alle componenti di rischio;
- ✓ monitoraggio degli indicatori di rischio di portafoglio;
- ✓ esame delle proposte d'investimento avanzate dall'advisor per l'asset allocation, per verificare il rispetto e la compatibilità con le strategie adottate da Fondazione, con particolare riguardo ed attenzione ai rischi riferibili sia al singolo investimento, sia all'intero portafoglio finanziario di Fondazione;
- ✓ assistenza alle procedure di selezione dei gestori finanziari e di stipula delle convenzioni;
- ✓ verifica l'andamento della gestione e i parametri di rischio assunti a base per la determinazione dei compensi variabili spettanti ai gestori incaricati e all'advisor per l'asset allocation.



Il Financial risk manager è altresì preposto all'individuazione e alla misurazione dei rischi a cui è esposto il portafoglio per effetto dell'evoluzione dei sistemi esogeni ovvero come conseguenza della composizione del portafoglio stesso, utilizzando le procedure e le più appropriate metodologie. Tale ruolo risulta differente e, sul piano sostanziale, antitetico a quello dei gestori e, dell'Advisor per l'asset allocation che, invece, in coerenza e nel rigoroso rispetto dei limiti previsti dai mandati conferiti, devono assumere scelte o formulare proposte di investimento, all'interno del contesto aleatorio.

La relazione tra gli organi a presidio delle attività finanziarie consente un'operatività che tenga conto dell'avversità al rischio dell'investitore; tale situazione si fonda in via prevalente sull'autonomia e indipendenza del servizio di Financial Risk Manager rispetto a tutte le altre funzioni operative, tale da assicurarne la terzietà.

### **3.6. L'Advisor per l'asset allocation**

L'Advisor per l'asset allocation, qualora Fondazione abbia deliberato di conferire lo specifico incarico, assiste il Consiglio di Amministrazione e la Commissione Investimenti nella valutazione di specifici investimenti, anche istituzionali o di sistema, nonché nell'impiego di risorse in investimenti diretti. A tale fine, l'Advisor per l'asset allocation dovrà formulare le proprie proposte e indicazioni in modo da consentire una chiara rappresentazione di tutti gli aspetti strutturali dell'investimento nonché della corrispondenza dello stesso rispetto ai principi generali indicati al precedente paragrafo 2.

L'Advisor per l'asset allocation, se nominato, deve possedere elevati requisiti di professionalità e competenze specialistiche necessarie per lo svolgimento dell'incarico; lo stesso deve preventivamente comunicare a Fondazione l'esistenza, anche indiretta, di possibili conflitti di interesse.

### **4. Articolazione della gestione e asset allocation**

Gli obiettivi generali indicati nel precedente paragrafo 2 possono essere perseguiti attraverso un'articolazione dell'attività che prevede una componente di gestione delegata e una componente di gestione diretta.

Gestione delegata - È la gestione che viene attuata attraverso la stipula di uno o più mandati di gestione nei quali il mandatario opera in nome e per conto della Fondazione e la stessa può attuarsi anche nell'ambito di un veicolo (polizza, OICR, ecc.). Gli obiettivi, i limiti e i termini della gestione sono definiti con un'apposita convenzione che disciplina gli aspetti tecnici e legali a cui deve attenersi il gestore a cui è affidata parte del patrimonio.

In via generale per "asset allocation strategica" s'intende la composizione delle diverse asset class del portafoglio che la Fondazione individua ai fini del perseguimento dei propri obiettivi di gestione. Per sua natura essa ha una valenza di medio-lungo periodo; la c.d. "asset allocation tattica" si colloca invece nel breve e medio periodo e costituisce lo strumento attraverso il quale il gestore assume scelte di posizionamento (sovra-sottopeso delle singole asset class) e di concreta identificazione degli strumenti finanziari appropriati per sfruttare le condizioni contingenti del mercato nel rispetto dei parametri e delle limitazioni definite nella convenzione che disciplina il mandato.

Sulla base di questa distinzione è evidente come la definizione dell'asset allocation strategica compete alla Fondazione in quanto titolata a esprimere le scelte di indirizzo generale, mentre quella tattica costituisce un elemento dell'implementazione della politica di investimento e, in quanto tale, deve essere affidata a soggetti professionali. L'affidamento di mandati di gestione costituisce quindi la formulazione tecnica per realizzare questa distinzione di ruoli tra i diversi soggetti al fine di realizzare la massima efficienza della gestione.

Nell'ambito dei singoli mandati potranno essere attivate:

- ✓ gestioni relative, cosiddette a benchmark;
- ✓ gestioni absolute return.

I mandati oggetto delle gestioni delegate devono essere costruiti e articolati tenendo conto dell'esigenza della Fondazione di ottenere flussi di cassa periodici.

Le modalità di individuazione dei gestori delegati sono definite dal Consiglio di amministrazione nel rispetto di criteri di trasparenza, oggettività e tracciabilità del processo decisionale.

### Gestione diretta

Nell'ambito della gestione diretta rientra sia la componente liquida, sia la componente illiquida.

La prima componente dovrebbe essere assolta prioritariamente attraverso l'eventuale sottoscrizione di strumenti collettivi aperti, mentre in prospettiva i singoli strumenti, siano essi di natura azionaria o obbligazionaria, potranno essere gestiti nell'ambito dei mandati. Sono in ogni caso esclusi da questo principio generale gli investimenti facenti riferimento alla componente "istituzionale" o "di sistema", come definiti al precedente art. 2 del presente Regolamento.

### Gestione supportata dall'Advisor per l'asset allocation

Il Patrimonio o una parte dello stesso, individuata dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, può essere gestita dalla Fondazione in modo indiretto sulla base delle proposte d'investimento formulate dall'Advisor per l'asset allocation, ove nominato.

Tali proposte, siano esse derivanti dall'analisi di ipotesi di investimento sottoposte dalla Fondazione all'Advisor o originate da quest'ultimo, devono essere rispondenti al modello di asset allocation preventivamente definito dalla Fondazione per tale componente gestionale, le cui caratteristiche sono definite nel contratto stipulato con l'Advisor per l'asset allocation, ove nominato.

## **4.1. Disposizioni transitorie**

Nella fase transitoria le scelte di allocazione del portafoglio devono essere orientate a raggiungere quanto prima l'assetto previsto nel presente Regolamento. Eventuali deroghe dovranno essere decise dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, e dovranno essere motivate in modo dettagliato.

## **5. Altri aspetti della gestione**

### **5.1. Liquidità**

La liquidità costituisce una delle possibili asset class della gestione. Soprattutto nelle fasi di forte volatilità la liquidità può essere sfruttata ai fini della protezione del valore del patrimonio.

Questa indicazione deve essere esplicitamente inserita anche nelle convenzioni relative ai mandati di gestione in modo da indicare al gestore affidatario questo preciso indirizzo strategico.

## **5.2. Derivati**

L'utilizzo di derivati nella gestione deve soddisfare i criteri e i limiti fissati (es. leva finanziaria massima) nell'articolo 4 del Protocollo. In termini generali come specifica il comma 1 del citato articolo *"I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali."*

## **5.3 Rating**

Al fine di contenere il rischio di insolvenza degli emittenti gli strumenti finanziari, nelle convenzioni di gestione dovrà essere definito un rating minimo a cui il gestore dovrà attenersi.

Nell'ambito delle convenzioni potrà essere stabilito che, qualora i titoli risultino avere un rating inferiore al livello minimo fissato, il gestore sia tenuto a:

- ✓ comunicare alla Fondazione, mediante una specifica comunicazione ad hoc, i principi e le valutazioni assunte (rating interno del gestore e relativi indicatori di riferimento) alla base dell'operazione di acquisto o della decisione di mantenere nel portafoglio il titolo avente rating inferiore al livello minimo fissato;
- ✓ fornire alla Fondazione, con cadenza trimestrale o in caso di variazione della valutazione interna, una rendicontazione relativa alle caratteristiche di ciascun strumento finanziario e dell'andamento degli indicatori «interni» assunti dal gestore.

In ogni caso, nell'ambito dei mandati di gestione attivati dalla Fondazione, dovrà essere previsto un livello minimo di rating per i titoli di Stato e Corporate; le convenzioni di gestione possono stabilire un livello massimo di esposizione sui predetti titoli aventi rating inferiore al limite fissato prevedendo in ogni caso l'ulteriore livello minimo di rating entro cui le stesse devono collocarsi. Sono fatte salve le diverse articolazioni

gestionali stabilite dai regolamenti degli strumenti collettivi, aperti o chiusi, già presenti nel portafoglio della Fondazione alla data di approvazione del presente Regolamento. Nella selezione e valutazione degli investimenti finanziari, in coerenza con la politica degli investimenti finanziari adottata da Fondazione, si terrà particolarmente conto di quegli investimenti che prevedono ed applicano effettivi criteri di sostenibilità sociale ed ambientale.

#### **5.4. Concentrazione**

La politica di investimento dovrà essere ispirata, con riferimento al singolo mandato e nella formazione del portafoglio nel suo complesso, ad un'ottica di diversificazione al fine di minimizzare i rischi di portafoglio. A questo proposito valgono le indicazioni generali previste all'articolo 2, comma 2, lettera B del Protocollo laddove si richiede una *"adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche"*.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione, con l'ausilio ed il supporto della Commissione Investimenti, utilizzando la reportistica messa a disposizione dal servizio di Financial Risk Manager, monitorerà nel tempo e con l'opportuna periodicità, l'osservanza di questo principio.

Nello specifico trovano inoltre applicazione nella gestione i limiti quantitativi fissati nell'articolo 2 comma 4 del Protocollo: *"In ogni caso, il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare complessivamente superiore a un terzo del totale dell'attivo dello stato patrimoniale della Fondazione valutando al fair value esposizioni e componenti dell'attivo patrimoniale."*

Al fine di ricostruire la posizione complessiva verranno considerate le componenti in gestione diretta e quella dei portafogli in affidamento, comprese quelle di OICR dedicati, mentre nel caso in cui sia stato sottoscritto un singolo OICR si considera una esposizione aggregata verso il soggetto istitutore. Lo stesso vale per le polizze nel caso

in cui non prevedono una condivisione da parte della Fondazione nella individuazione del soggetto a cui è affidata la gestione del portafoglio.

### **5.5 Trasparenza e semplicità**

La Fondazione privilegia a parità di rendimento atteso strumenti con minore complessità e maggiore liquidabilità al fine anche di ottenere una *“efficiente gestione finalizzata a ottimizzare risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento”* (art. 2, comma 2, lettera c), prima parte del Protocollo).

A tal fine, l'uso di strumenti strutturati nell'ambito della gestione dovrà essere limitato a quelli che saranno eventualmente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione, a seguito di una verifica di coerenza e adeguatezza rispetto ai principi generali fissati nel presente Regolamento.

## **6. Tutela del patrimonio**

L'intera gestione dovrà essere ispirata, in conformità al principio richiamato all'articolo 3, comma 1 del Protocollo, alla tutela e alla conservazione in termini reali del patrimonio in modo da assicurare nel tempo l'assolvimento degli obiettivi istituzionali. Oltre che sugli elementi connessi direttamente alla gestione e descritti nel presente Regolamento tale obiettivo viene rafforzato attraverso:

- ✓ una politica di monitoraggio e gestione dei rischi;
- ✓ la regolazione dei rapporti con i diversi gestori mediante convenzioni redatte sulla base di uno schema standard definito dalla Fondazione;
- ✓ l'eventuale ricorso ad una banca depositaria.

### **6.1 Controllo dei rischi**

Il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Commissione investimenti, per mezzo del servizio di Financial Risk Manager, monitorerà l'andamento dei rischi presenti nei singoli portafogli e nel portafoglio complessivo.

Il controllo del rischio si attua in primo luogo sulla base dell'analisi dell'andamento degli indicatori che dovranno essere definiti nelle singole convenzioni di gestione e, in generale, attraverso indicatori riferiti all'intero portafoglio. Il monitoraggio dei rischi

deve considerare anche la valutazione dei rischi prospettici che possono influire sull'andamento del portafoglio.

I principali strumenti utilizzati in questa attività sono individuati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione.

## **6.2 Banca depositaria**

La Banca depositaria, ove nominata, svolge una funzione di supporto nel sistema di tutela complessiva del patrimonio. A tal fine La Banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore a cui è affidato il mandato se non siano contrarie alla legge, alla convenzione che regola il rapporto e allo statuto della Fondazione.

La Banca depositaria, che dovrà essere distinta dai gestori e dall'Advisor per l'asset allocation, sarà pertanto il soggetto presso il quale saranno depositate la liquidità e le materialità che derivano dalle gestioni delegate. La Banca depositaria individuata dovrà soddisfare i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La Banca depositaria viene individuata sulla base di una procedura definita dal Consiglio di amministrazione nel rispetto di criteri di trasparenza, oggettività e tracciabilità del processo decisionale.

## **6.3. Convenzioni e Service Level Agreement**

I mandati con i gestori delegati sono redatti sulla base di convenzioni definite in conformità a uno schema comune che deve contenere almeno:

- ✓ una chiara indicazione della politica di investimento;
- ✓ una chiara indicazione del parametro di riferimento, relativo o assoluto;
- ✓ una indicazione vincolante degli strumenti utilizzabili;
- ✓ una definizione di eventuali ulteriori limiti o vincoli alla gestione (es. rating, ecc);
- ✓ uno o più indicatori di rischio contrattualmente definiti sia negli aspetti qualitativi che quantitativi;
- ✓ la definizione di elementi di tutela legale per il fondo (es. obblighi comunicativi a carico del gestore, onere della prova, in caso di controversie, a carico del gestore) indipendentemente dalla natura di investitore professionale della Fondazione;
- ✓ la definizione di una clausola di recesso non penalizzante per la Fondazione;

- ✓ per quanto possibile, la fissazione del Foro competente presso il Tribunale di Piacenza.

Le convenzioni devono inoltre essere completate da un allegato tecnico, che ne costituisce parte integrante, contenente tra l'altro il dettaglio di tutti gli elementi utili e necessari per lo svolgimento dei controlli sui rischi e della conformità delle stesse ai mandati conferiti, nonché di quelli occorrenti per il controllo della gestione.

### **7. Rendicontazione**

Tutte le operazioni concernenti la gestione patrimoniale trovano corrispondenza nella contabilità e nel bilancio annuale della Fondazione, in conformità ai principi contabili ad essa applicabili, dando evidenza dell'impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. Nella nota integrativa la Fondazione fornisce una adeguata, completa e trasparente informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti, basati su un'esposizione degli strumenti finanziari a prezzi di mercato o al fair value.

### **8 – Pubblicità del Regolamento sulla gestione del patrimonio finanziario.**

Il Regolamento sulla gestione del patrimonio finanziario è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.